



**TRIBUNALE DI CALTAGIRONE**

**Sezione Lavoro**

**RICORSO EX ART. 700 C.P.C.**

**CON ISTANZA DI ADOZIONE DECRETO INAUDITA ALTERA**

**PARTE**

La sig.ra **Delfina Falletta**, C.F. FLLDFN85L71G273N, nata a Palermo il 31.07.1985, e residente in Milena alla via Aix Les-Bains, n. 13, rappresentata e difesa, giusta procura in calce rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il presente atto, dall'Avv. Francesco Carità, c.f. CRTFNC86B01A0890, pec francescocarita86@avvocatiagrigeno.it ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale Ribauda, nella via Mariano Stabile n.241, Palermo - cap. 90141, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni presso l'indirizzo pec: [francescocarita86@avvocatiagrigeno.it](mailto:francescocarita86@avvocatiagrigeno.it);

**CONTRO**

- **Ministero dell'Istruzione**, in persona del ministro pro-tempore, C.F. 80185250588, con sede a Roma, viale Trastevere 76 a, rappresentato e



domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato;

- **Ministero dell'Istruzione - USR per la Sicilia,**  
in persona del dirigente pro tempore, C.F. C.F.  
80018500829, con sede in Palermo, alla via Fattori  
n. 60, rappresentato, difeso e domiciliato, ex lege  
dall'Avvocatura distrettuale dello Stato;

- **Ministero dell'Istruzione - USR per la Sicilia**  
- **Ambito territoriale di Caltanissetta - Enna,** in  
persona del dirigente pro tempore, C.F.  
92037830855, con sede in Caltanissetta alla via  
Martoglio n. 1, rappresentato e difeso ex lege  
dall'Avvocatura distrettuale dello Stato;

-**Ministero dell'Istruzione - USR per la Sicilia -**  
**Ambito territoriale di Catania,** in persona del  
dirigente pro tempore, con sede in Via P. Mascagni,  
52 - 95131 Catania (CT), C.F. 80008730873,  
rappresentato, difeso e domiciliato ex lege presso  
l'avvocatura distrettuale dello Stato.

#### **FATTO**

La ricorrente è docente di scuola primaria con  
contratto di lavoro a tempo indeterminato con  
assegnazione presso l'Istituto di Scuola Primaria di  
"CD C. Collodi Scordia".

Per l'a.s. 2024/25 ha partecipato alla mobilità  
interprovinciale presentando apposita domanda.



Ricevuto esito negativo della domanda, ha proposto istanza per ottenere assegnazione provvisoria presso la provincia di Caltanissetta, inserendo quale prima preferenza l'Istituto Leonardo Da Vinci di Mussomeli, dove fino al 31 Agosto ha prestato servizio in assegnazione provvisoria per l'a.s. 2023/2024.

In conseguenza della domanda ritualmente presentata tramite il servizio istanze-online, il Ministero ha stilato le graduatorie ed attribuito i punteggi.

Purtuttavia, la docente Falletta all'esito della graduatoria non ha ottenuto il movimento richiesto.

In particolare, infatti, nonostante l'elevato punteggio, la docente si posizionava in posizione 100. Nell'ambito delle operazioni di mobilità provvisoria, la ricorrente è stata preceduta da 12 docenti presso l'istituto Leonardo Da Vinci di Mussomeli.

**Purtuttavia, dei 12 docenti suddetti, ben 6 di essi hanno rinunciato al movimento, imponendo così all'amministrazione resistente di dover applicare lo scorrimento.**

Diversamente, invece, con provvedimento del 30.08.2024 l'amministrazione, in luogo di procedere con lo scorrimento, ha deciso di non assegnare le sedi attuando con le graduatorie delle assegnazioni



provvisorie, ritenendo di dover ricorrere chiamata da GPS, per la copertura dei posti.

In tal modo, preferendo i docenti senza contratti e con minore anzianità di servizio, ai docenti che invece sono già immessi in ruolo e che dovrebbero avere la precedenza rispetto alle chiamate da GPS o da graduatorie di istituto.

Pertanto, essendo di tutta evidenza l'illegittimità della condotta dell'amministrazione resistente, la sig.ra Falletta è costretta ad adire questa autorità giudiziaria per le seguenti ragioni in

#### **DIRITTO**

##### **I.**

**ILLEGITTIMITÀ DELLA PROCEDURA DI MOBILITÀ ASSEGNAZIONI PROVVISORIE A.S. 2024/2025 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 97 COST.; - ECCESSO DI POTERE - DIFETTO DI ISTRUTTORIA - DISPARITA' DI TRATTAMENTO - INGISTIZIA MANIFESTA - ARBITRARIETA' - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA, DI ACCESSO AGLI UFFICI PUBBLICI E MERITOCRATICO**

La condotta dell'amministrazione sopra descritta risulta essere illegittima in quanto, prima di assegnare le cattedre tramite GPS, avrebbe dovuto ultimare la graduatoria di cui alle assegnazioni provvisorie.



In particolare, è noto che la procedura di mobilità si svolga per fasi: la prima, destinata ai trasferimenti definitivi, la seconda alle assegnazioni provvisorie e solo successivamente all'esito delle due mobilità, l'amministrazione è obbligata ad assegnare le cattedre rimaste vacanti tramite chiamata da GPS e/o graduatoria interna.

Diversamente, invece, l'amministrazione, ritardando nelle procedure delle assegnazioni provvisorie, anzichè concludere quest'ultime, le interrompe e assegna le cattedre rimaste vacanti a GPS senza applicare lo scorrimento.

**Tale condotta è illegittima e il ricorso è meritevole di accoglimento.**

Ed infatti, l'Amministrazione resistente ha dato avvio alle operazioni di assegnazione provvisorie disponendo che vi fossero 12 posti liberi presso l'Istituto Leonardo da Vinci di Mussomeli.

Ebbene, dopo aver stilato le graduatorie la ricorrente per quel posto si è classificata alla posizione n. 100.

Purtuttavia, ben cinque docenti non hanno accettato il trasferimento. Pertanto, la graduatoria dell'assegnazione provvisoria per la classe di concorso di sostegno psico fisico avrebbe dovuto scorrere come avvenuto ogni anno.



E' chiaro, infatti, che, stante le rinunce dei docenti Caramanna Giusy, Gruttadauria Maria Rita, Nigrelli Enza, Reina Salvatore, Mangiapane Rita, (all. 6) prima di lasciare le sedi vuote per assegnarle da GPS, (le quali risultano ancora vacanti con gravissimo danno per gli alunni)

l'amministrazione resistente avrebbe dovuto assegnarle tramite assegnazione provvisoria, scorrendo in relazione al punteggio ottenuto.

In tal modo uno dei posti sarebbe stato assegnato alla ricorrente che ha soltanto altri 4 docenti con richiesta Istituto Leonardo posizionatisi prima di lei in graduatoria per l'eventuale scorrimento, nello specifico Mantione Maria Grazia (pos 87), Nicastro Francesca (pos 90), Lombardo Giovanna (pos 93), Vitellario Antonella (pos 95). Per cui ove si fosse proceduto allo scorrimento dei 5 posti rimasti vacanti, ne sarebbe stato assegnato uno alla ricorrente posizionatasi in posizione 100.

Ed invece, l'amministrazione ha illegittimamente tardato l'avvio delle procedure per le assegnazioni provvisorie, non riuscendo ad assegnare quindi correttamente le cattedre entro il 31 agosto come da nota del Ministero e del CCNL.

La nota MIM del 4 luglio 2024 rinvia all'articolo 9 del CCNI (19 per il personale ATA) per quanto



riguarda la conclusione delle operazioni per le assegnazioni provvisorie.

Nello specifico: "tutte le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria ai sensi degli artt. 9 e 19 del CCNI dovranno svolgersi **in tempo utile per consentire il corretto avvio del prossimo anno scolastico.**

E nel CCNI (art. 9, comma 6) così viene disposto:

6. "Tutte le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria devono improrogabilmente essere effettuate entro il 31 agosto dell'anno scolastico di riferimento nel triennio di vigenza del presente contratto".

Pertanto, qualora l'amministrazione avesse tenuto correttamente le operazioni riferibili alla procedura di mobilità, all'esito dell'assegnazione provvisoria, stante la rinuncia di 5 docenti, la docente Falletta avrebbe ottenuto il movimento richiesto.

Pertanto il ricorso è meritevole di accoglimento.

Peraltro, è la stessa amministrazione resistente, nello specifico l'USR Sicilia, che all'esito della specifica richiesta delle organizzazioni sindacali di procedere allo scorrimento delle procedure di assegnazione, ha dichiarato "l'impossibilità di effettuare, quest'anno, tali scorrimenti a causa



della ristrettezza dei tempi e dei ritardi  
accumulati a tutti i livelli per le operazioni di  
avvio dell'anno scolastico" (All.XXX).

Pertanto, considerato che è la stessa amministrazione a dichiarare l'illegittimità della propria condotta: è chiaro che il ricorso è meritevole di accoglimento.

In particolare, per come è strutturata la procura di mobilità, prima di assegnare le cattedre da GPS, l'amministrazione è tenuta ad ultimare le procedure di mobilità in assegnazione provvisoria e solo successivamente le sedi vacanti possono essere assegnate tramite chiamata da GPS.

Invece, l'amministrazione, pubblicando le  
graduatorie per l'assegnazione provvisoria il 26  
agosto, avrebbe dovuto provvedere, tempestivamente,  
quindi, entro il 31 agosto ad assegnare le sedi ai  
docenti che avevano fatto richiesta di assegnazione  
provvisoria.

Invece, l'amministrazione ha assegnato solo 7 cattedre su 12 in assegnazione provvisoria ed invece di applicare il principio dello scorrimento, ha arbitrariamente ed illegittimamente interrotto le procedure per le assegnazioni e destinato le cattedre a chiamata da GPS con grave danno per i





docenti e gravissimo danno per gli alunni che ancora oggi non hanno la loro docente di sostegno.

Ciò risulta evidente dal provvedimento del dirigente scolastico dell'Istituto Leonardo Da Vinci (all.) che il 30.08.2024 dispone le assegnazioni provvisorie presso il proprio istituto ed espone che, stante le mancate assegnazioni provvisorie, molte cattedre risultano da attribuire.

Ciò risulta provato per tabulas in quanto ai seguenti docenti vengono assegnate 11 ore più ulteriori 11 che verranno assegnate:

- MATTINA GIUSEPPE 11 + 11da assegnare;
- CIRCLINCIONE PALUMBO DANIELE CALOGERO 11 +11da assegnare;
- FALLETTA MARCELLA CALOGERA RITA, 11 +11da assegnare;
- FALLETTA MORENA RITA CALOGERA 11 +11da assegnare;
- COCUZZA MARIA 11 +11da assegnare;
- SPOTO MAURIZIO CALOGERO 11 +11da assegnare;
- CALA' MARIA GRAZIA 11 +11da assegnare;
- MODICA FILOMENA 11 + 11da assegnare.

Pertanto, considerato che dalle risultanze di cui all'esito della procedura di assegnazione provvisoria, risultavano vacanti ben cinque cattedre presso l'istituto Da Vinci, è chiaro che la docente Falletta doveva essere assegnata presso questo



istituto tramite scorrimento non avendo ottenuto in prima facie l'accoglimento della domanda.

Pertanto, considerato che l'amministrazione ha violato grandemente il principio dello scorrimento, nonché le norme che disciplinano la mobilità dei docenti, il ricorso è meritevole di accoglimento.

Infatti non vi è dubbio che anche la procedura di mobilità costituisce una procedura concorsuale di impiego e come tale è basata su una graduatoria, alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio ed altri elementi ricollegabili a situazioni familiari e personali del richiedente, in ordine ai quali sono predeterminati appositi punteggi.

Per tale ragione trovano applicazione i principi in tema di scorrimento delle graduatorie richiamati nel chiarissimo insegnamento del Consiglio di Stato sul tema: *"il mancato rispetto dei criteri per l'assegnazione delle sedi e l'utilizzo di meccanismi del tutto estranei al bando in danno dei vincitori del concorso rispetto a coloro che li seguivano in graduatoria assoluta, dà luogo ad un'incertezza assoluta sulle modalità di assegnazione della sede che appare contrastare con i cardini dell'imparzialità e del buon andamento. In linea generale deve infatti rilevarsi che la regola*



dell'attribuzione della sede dei vincitori in esito alla posizione assunta da ciascuna di essi in graduatoria è espressamente sancito...sotto il profilo generale dall'art. 28, 1 comma del Regolamento recante norme generali per lo svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi di cui al D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 per cui le amministrazioni e gli enti interessati procedono a nominare in prova ed a immettere in servizio i lavoratori utilmente selezionati, anche singolarmente e per scaglioni, nel rispetto dell'ordine di avviamento e di graduatoria integrata" (cfr. **Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 18.10.2011, n. 5611**).

Inoltre, come chiarito dallo stesso Consiglio di Stato "il criterio dell'assegnazione delle sedi di concorso ai vincitori secondo l'ordine di graduatoria assurge dunque al rango di principio normativo generale della materia che quindi opera anche nei casi in cui non sia espressamente prevista dal bando".

**Pertanto il criterio dell'assegnazione delle sedi di servizio secondo l'ordine di graduatoria assurge al rango di principio normativo generale della materia, tant'è che ha sempre operato nelle procedure di assegnazione provvisoria.**



Purtuttavia, data l'inefficienza dell'amministrazione scolastica, e l'acclarata tardività dell'espletamento delle operazioni di mobilità, ha fatto sì che le cattedre da assegnare in assegnazione provvisoria per la rinuncia dei docenti rimanessero vacanti non assegnandole tramite il principio dello scorrimento.

Inoltre, giova sottolinearsi che dopo l'avvio dell'anno scolastico, l'Istituto ha incrementato l'organico di fatto di ulteriori sette posizioni.

Dunque, la ricorrente, vincitrice di concorso e di ruolo, viene superata da ben 13 docenti, non di ruolo, non vincitrici di concorso e chiamate da graduatorie GPS o d'istituto in palese violazione delle disposizioni di legge e dei principi costituzionali.

Per tali ragioni, considerata la palese illegittimità della condotta tenuta dalle amministrazioni resistenti, contraria alla normativa, al CCNL, nonché a quanto disposto dall'art. 97 della Costituzione, il ricorso è meritevole di accoglimento.

## **II.**

### **SUL PERICULUM IN MORA**

### **E SUL DECRETO INAUDITA ALTERA PARTE**



Per quanto concerne il *periculum in mora*, giova rilevare che la durata del processo ordinario può comportare un pregiudizio grave ed irreparabile in capo alla ricorrente con riferimento alla propria vita personale, familiare e professionale.

Ed infatti, la condotta illegittima dell'amministrazione resistente, colloca la ricorrente in una posizione tale da dover riprendere servizio presso il proprio istituto lontana dalla propria vita familiare ed affettiva.

Pertanto, la sig.ra Falletta sarà costretta a ritrasferirsi lasciando il proprio nucleo familiare. Dunque, in assenza di un provvedimento di urgenza, anche inaudita altera parte, sarà costretta a trasferirsi urgentemente per lavorare presso l'istituto di titolarità causando un danno grave ed irreparabile a se stessa ai propri familiari che non potrà essere risarcito per equivalente andando ad intaccare la sfera personale e professionale.

Pertanto, considerato che con la corretta operatività del sistema delle mobilità, la ricorrente dovrebbe essere assegnata presso l'istituto Leonardo Da Vinci di Mussomeli, è palese la necessità di una tutela cautelare immediata che possa paralizzare i gravi ed irreparabili danni



conseguenti all'illegittima condotta dell'amministrazione.

Il pregiudizio imminente subito dalla ricorrente è peraltro "irreparabile", atteso che i relativi effetti lesivi non ricadrebbero su interessi meramente patrimoniali, ma andrebbero ad intaccare la stessa sfera dei diritti personali (come tali insuscettibili di reintegrazione ex post).

Evidente è dunque la sussistenza di un pericolo non risarcibile.

Peraltro, giova rammentare che, che si tratta di una domanda in assegnazione provvisoria per l'a.s. 2024/2025 per cui un eventuale giudizio ordinario verosimilmente si concluderebbe soltanto successivamente al presente anno scolastico, quindi, la sentenza sarebbe inutiliter datae.

Pertanto, occorre un provvedimento cautelare, anche inaudita altera parte, al fine di evitare che la docente Falletta, debba prendere servizio presso l'istituto di titolarità causando un gravissimo danno a se stessa e ai propri figli.

Tutto ciò premesso la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa,

#### **RICORRE**

All'Ecc.mo Tribunale di Caltanissetta, in funzione di Giudice del lavoro, contrariis reiectis, ai sensi



dell'art. 700 c.p.c. artt. 669-bis e seguenti c.p.c,  
in accoglimento del presente ricorso,

**VOGLIA**

-Preliminarmente, inaudita altera parte, anche  
previa disapplicazione degli atti amministrativi  
illegittimi per le motivazioni offerte in narrativa,  
ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente al  
riconoscimento del diritto ad essere assegnata  
provvisoriamente presso l'Istituto Leonardo Da Vinci  
di Mussomeli, anche in soprannumero, ovvero nelle  
scuole del Comune di Mussomeli, secondo le richieste  
espresse in domanda, per l' a.s. 2024/2025;

- Ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art.  
700 cpc, anche previa disapplicazione, degli atti  
amministrativi illegittimi per le motivazioni  
offerte in narrativa, ritenere e dichiarare il  
diritto della ricorrente al riconoscimento del  
diritto ad essere assegnata provvisoriamente presso  
l'Istituto Leonardo Da Vinci di Mussomeli, anche in  
soprannumero, ovvero nelle scuole del Comune di  
Mussomeli, secondo le richieste espresse in domanda,  
per l' a.s. 2024/2025;

-Condannare le Amministrazioni convenute, anche  
inaudita altera parte, ciascuna per quanto di  
propria competenza a disporre il trasferimento della  
ricorrente, anche in soprannumero, presso l'Istituto



Leonardo Da Vinci di Mussomeli, ovvero, negli istituti scolastici del Comune di Mussomeli anche in soprannumero secondo le preferenze indicate in domanda;

- In ogni caso, ove occorra, anche preliminarmente, anche in considerazione al rilevante numero dei docenti in questione, tanto più ove si ritenessero controinteressati tutti i docenti che verrebbero "scavalcati" dall'odierna ricorrente, autorizzare la notifica ex art. 151 c.p.c., (derogando dalle formalità previste dall'art. 150 cpc) nel modo meno oneroso e più tempestivo, mediante pubblicazione del ricorso nel sito internet del MIUR e/o anche dell'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia / Ambito Territoriale Caltanissetta - Enna.

Con espressa riserva di agire in un successivo giudizio al fine di richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti a causa del comportamento illegittimo delle amministrazioni resistenti.

Con condanna di spese competenze ed onorari di causa, come per legge.

Con ogni più ampia riserva di ogni diritto e ragione.

Si allegano e si offrono in comunicazione, i seguenti documenti:

- All. 1 Domanda di assegnazione provvisoria;





- All. 2 Assegnazioni provvisorie primaria;
- All. 3 Assegnazioni provvisorie infanzia;
- All. 4 Graduatoria assegnazioni provvisorie;
- All. 5 Bollettino dei risultati elaborati dal sistema.
- All. 6 Assegnazioni provvisorie istituto Leonardo da Vinci di Mussomeli.
- Ai fini del presente giudizio si comunica che il valore della causa è indeterminabile ed il contributo unificato è di € 259.

Palermo, 16.09.2024

Avv. Francesco Carità

